

Disposizione tecnica di funzionamento n. 24 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii.)

Titolo	Modalità di costituzione dei portafogli zonal
Riferimenti normativi	Articolo 26, comma 26.4, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata il 31 dicembre 2024

1. Premessa

L'articolo 26, comma 26.4, della Disciplina prevede che, ai fini del MGP e del MI, il GME attribuisce in via predefinita a ciascun operatore un portafoglio zonale in immissione ovvero in prelievo per ognuna delle unità per le quali detto operatore ha titolo a riferire offerte per portafoglio. Il GME si riserva la facoltà di definire nelle DTF ulteriori modalità per la costituzione di portafogli zonali, attraverso l'aggregazione di una o più unità di immissione o di prelievo aventi il medesimo BRP, nel rispetto dei criteri definiti dalla disciplina del dispacciamento.

2. Costituzione dei portafogli

Ai fini dello svolgimento dei mercati MGP e MI, il criterio di aggregazione delle unità applicato dal GME per la costituzione dei portafogli è quello regolante l'attribuzione predefinita dei portafogli previsto dall'Articolo 26 della Disciplina. Pertanto sono escluse ulteriori modalità di definizione dei portafogli.